

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 19 aprile 2018, n. 53

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 2,5 MWe (torre eolica T2) sito nel Comune di Foggia – località Passo Breccioso e relative opere di connessione con realizzazione di una nuova cabina di consegna in antenna con O.d.M. lungo linea MT esistente "GREEN", costituite da:

- 1. costruzione di linea di mt. 40 in cavo sotterraneo Al 185mm² su terreno naturale;**
- 2. costruzione di linea di mt. 350 in cavo aereo Al 150mm² su terreno naturale;**
- 3. costruzione di linea di mt. 110 in cavo sotterraneo Al 185mm² su terreno naturale e su strada pubblica asfaltata;**
- 4. Allestimento di una cabina di consegna MT in derivazione;**
- 5. Fornitura e posa in opera sulla rete esistente di dispositivo ICS – DY800 in cabina di consegna.**

Società Tecnomatica Srl con sede legale in Foggia.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la “Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

La Società TECNOMATICA Srl., con sede legale in Foggia, in Via Lorenzo Cariglia 35, nella persona del Sig. Porcaro Giuseppe, nella sua qualità di legale rappresentante, con nota PEC acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 4077 in data 7.11.2016, presentava istanza di Autorizzazione Unica ai sensi della DGR N. 3029/2010 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza prevista pari a 5 MW (2 torri) da realizzarsi nel comune di Foggia (FG), località Passo Breccioso e delle relative opere di connessione.

La Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con D.D. di VIA n. 1901 del 28.10.2016, esprimeva parere parzialmente favorevole per la realizzazione dell’aerogeneratore T2 con le seguenti prescrizioni:

- ridimensionamento sostanziale dell’aerogeneratore T2 da altezza attuale totale m. 182 a m.137 e da altezza della torre attuale di m.125 a 80m;
- per l’area interessata dall’intervento della torre T2 deve essere prevista l’assistenza archeologica nel corso di tutte le attività di movimento terra;
- nelle aree tutelate ai sensi degli art. 8 e 9 delle NTA del PAI, le linee elettriche siano totalmente interrato e che siano posate a profondità tali da non risentire degli effetti erosivi di piene conseguenti ad eventi meteorici con tempo di ritorno almeno due centennale; e infine che al termine dei lavori sia ripristinato l’iniziale assetto plano-altimetrico dei luoghi.

La scrivente Sezione, con nota prot. n. 4102 del 08.11.2016, inoltra alla proponente richiesta di integrazione della documentazione tecnico – amministrativa risultata carente ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010. Tale richiesta veniva riscontrata dalla Tecnomatica Srl con nota acquisita al prot. n. 4739 del 29.12.2016.

Successivamente, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito dell’esito positivo della verifica documentale, con nota prot. n. 14 del 03.01.2017, provvedeva a comunicare l’avvio del procedimento alla Società ed alle Amministrazioni/Enti coinvolte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e invitava la Società medesima a caricare sul portale telematico la seguente documentazione :

- Scheda tecnica dell’aerogeneratore aventi caratteristiche che rispettassero le prescrizioni della D.D. VIA n. 1901 del 28.10.2016 della Provincia di Foggia;
- Stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi e delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte.

La Società riscontrava le suddette richieste con pec del 12.01.2017.

In ordine alle opere di connessione, Enel Spa con nota prot. n. 16/09/2015-0258246 (codice rintracciabilità **T0683283**) comunicava alla Società Ecoedile Srl il preventivo di connessione come di seguito descritto:

- allacciamento alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna con O.d.M. lungo linea MT esistente "GREEN";
- tale soluzione prevede la realizzazione dei seguenti impianti, per i quali ha facoltà di realizzazione in proprio: - Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² su terreno naturale (esclusi costi delle servitù): 40 m -Linea in cavo aereo Al 150 mm², comprensiva di sostegni e fondazioni (esclusi costi delle servitù):350 m - Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² su terreno naturale (esclusi costi delle servitù): 110 m - Allestimento cabina di consegna in derivazione .
- Tale soluzione prevede i seguenti interventi sulla rete esistente: - Fornitura e posa dispositivo ICS - DY800 in cabina di consegna.

Successivamente, il preventivo di cui sopra, veniva volturato alla Società istante Tecnomatica Srl, titolare del procedimento di Autorizzazione Unica in questione.

Enel Spa vidimava il piano tecnico delle opere di connessione come risulta da Relazione Tecnica PT_01 del 01.03.2016.

Con nota prot. n. 265 del 24.01.2017, la scrivente Sezione convocava, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e smi, la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28.02.2017 nel corso della quale si acquisivano i seguenti pareri:

- 1) **Servizio Foreste Fg, nota prot. n. 2796 del 14.02.2017;**
- 2) **Aeronautica III R.A. , nota prot. n. 7714 del 17.02.2017;**
- 3) **Sezione Lavori Pubblici –Coord. Strutture Provinciali, prot. n. 2796 del 03.02.2017;**
- 4) **Acquedotto Pugliese, nota prot. n. 18879 del 14.02.2017;**
- 5) **Autorità Bacino Puglia, prot. n. 1917 del 13.02.2017;**
- 6) **Soprintendenza Beni Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Bat-Fg, prot. n. 461 del 26.1.2017;**
- 7) **Comando Marittimo Sud, prot. n. 1690 del 17.01.2017;**
- 8) **Terna Spa , prot. n. 1200 del 13.02.2017;**
- 9) **Regione Puglia-Servizio Attività estrattive, prot. n. 2264 del 23.02.2017;**
- 10) **Comune di Foggia- Servizio Ambiente, prot. n. 19498 del 27.02.2017;**

La seduta della Conferenza di Servizi si concludeva con quanto segue: *"il Dirigente prende atto della nota di TERNA SPA e fa presente che con nota prot. n, 701 del 27.02.2017 è stata informata ENEL DISTRIBUZIONE SPA sul non coinvolgimento nel procedimento in questione, pertanto è stata invitata la stessa ENEL a volersi esprimere ai sensi dell'art. 14 L. n. 214/90.*

Alla luce della nota di AQP, ci si riserva di inviare apposito elaborato cartaceo o convocare i rappresentanti della stessa al fine di chiarire la natura della condizione cui AQP fa riferimento.

Rilevata, nell'elenco dei destinatari, la mancanza del Servizio Risorse Idriche, il Dirigente si riserva di valutare il coinvolgimento anche alla luce delle particolarità del sito (zona prossima a discarica) e dei pareri già espressi".

Con successiva nota prot. n. 723 del 28.02.2017, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali comunicava ad AQP quanto segue : *"(...) l'Acquedotto Pugliese Spa ha espresso parere favorevole a condizione evidenziando al contempo l'impossibilità ad aprire gli elaborati grafici presenti sul portale Sistema Puglia in quanto risultanti danneggiati.*

Pertanto, alla luce di quanto sopra e in base alle risultanze del verbale della Conferenza di Servizi, la scrivente Sezione si rende disponibile a inviare apposito elaborato grafico necessario per l'espressione del parere di competenza o invitare i rappresentanti della stessa AQP SPA al fine di chiarire la natura della condizione cui fa riferimento il parere rilasciato".

Con nota prot. n. 831 del 09.03.2017, la scrivente Sezione, in riscontro alla nota prot. n. 11745-88/2017 di Arpa Dap Foggia, chiedeva al medesimo ente di voler specificare meglio quali fossero gli elaborati progettuali da aggiornare secondo le considerazioni di cui alla D.D. provinciale di VIA n. 1901/2016, tenuto conto che gli stessi elaborati erano già stati aggiornati dall'istante con precedente pec del 12.01.2017.

Successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi, pervenivano alla Sezione infrastrutture energetiche e digitali le seguenti ulteriori note e pareri:

- **Aeronautica Militare III R.A., prot. n. 20188 del 09.05.2017;**
- **Arpa Dap Fg, prot. n. 22673 del 12.04.2017, a cui la Società riscontrava con pec del 02.05.2017.**
Arpa Dap Fg, nota prot. n. 40706 del 29.06.2017: esprimeva una valutazione tecnica negativa all'insediamento produttivo in considerazione di quanto esposto nelle premesse e allo stato attuale degli atti.

Tale nota veniva riscontrata dalla Società con pec del 12.07.2017;

- **Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 6796 del 10.04.2017;**
- **Mise – Ispettorato Puglia e Basilicata, prot. n. 122503 del 12.07.2017 e n. 52792 del 27.03.2017;**
- **Regione Puglia-Servizio Risorse Idriche, prot. n. 4563 del 01.06.2017;**
- **AQP, prot. n. 60942 del 29.05.2017:** esprimeva quanto segue : *“(…) Questo ufficio ha potuto valutare che non esistono interferenze con vettori idrici primari per i quali ne gestisce l'esercizio e la tutela, ma ha nel contempo interessato la Macro Area Territoriale di AQP Avellino-Foggia per ulteriori approfondimenti circa la presenza o meno di adduttori secondari. Pertanto per quanto riguarda gli adduttori appena citati, il parere sarà espresso direttamente dalla M.A.T. AQP competente. ”.*

Ad oggi, non è pervenuta alcuna ulteriore nota da parte della M.A.T. AQP competente, citata nella nota di cui sopra, pertanto si invita la Società istante, in fase esecutiva, ad accertarsi della presenza o meno degli adduttori secondari e a coinvolgere la competente MAT AQP.

- **Regione Puglia-Ufficio per le espropriazioni, prot. n. 16876 del 07.09.2017;**
- **Snam Rete Gas, prot. n. 236/min del 17.08.2017;**
- **Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot n. 27151 del 4.08.2017;**
- **Dichiarazione di Atto notorio della Società del 03.07.2017 relativa a:** “rispondenza agli atti originali depositati presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali del progetto e relativi allegati inseriti in formato digitale nella Sezione “Richiesta valutazione” del portale web dell' **ENAV SPA**”;
- **Dichiarazione da parte della Società di non interferenza con attività mineraria** ottenuta dopo aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi attraverso le informazioni disponibili sul sito del Mise;
- **Enac, nota prot n. 39139 del 13.04.2018.**
La Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali, con nota prot. n. 810 del 22.02.2018, aveva sollecitato Enac Spa a voler esprimere il proprio parere, nulla osta o atto di assenso a seguito dell'apposita istanza attivata dalla Società in data 03.07.2017.

Successivamente, a seguito di comunicazione della Società istante relativa al deposito della documentazione aggiornata del piano particellare d'esproprio, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con note prott. n. 3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052 del 18.09.2017 procedeva a comunicare l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

Con successiva nota prot. n. 4161 del 27.10.2017, la scrivente Sezione invitava :

- la Società istante alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere locale, dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- il Comune di Foggia, interessato dall'intervento, a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso sopra citato per la durata prevista dal DPR n. 327/2001 e smi .

In data 26.10.2017, acquisita al prot n. 4247 del 06.11.2017, i proprietari terrieri che avevano ricevuto le rispettive note prott. n. 3047-3048 del 18.09.2017 relative all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, presentavano alla scrivente Sezione le proprie osservazioni e opposizioni formulate come segue:

- *“Il tracciato dell'area in servitù di passaggio strada e cavo arrecherà un grave danno alla particella n. 220 fg. 156 in quanto la divide in modo tale da non dare la possibilità di una agevole coltivazione e trasformazione del fondo;*
- *Si chiede di rivedere tale tracciato per raggiungere la pala eolica, seguendo la linea di confine tra le particelle 220 e 378 (altra proprietà) e tra la particella 220 e 219”.*

La Società, alla luce delle osservazioni e opposizioni sopra formulate, formulava le proprie controdeduzioni con pec del 29.11.2017 proponendo quanto segue :

- Revisione del piano particellare con nuovo percorso stradale in modo da seguire il confine tra le particelle 220 e 378 e tra le particelle 220 e 219, come proposto dai proprietari terrieri.

Nella medesima comunicazione, la Società istante allegava il nuovo particellare d'esproprio e una tavola con inquadramento della zona oggetto di variante progettuale .

Infine, il Comune di Foggia, con nota prot. n. 123351 del 04.12.2017, comunicava a questa struttura di aver pubblicato presso il proprio Albo Pretorio l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dal 31.10.2017 al 30.11.2017 e di non aver ricevuto alcuna opposizione a riguardo.

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia- Servizio Foreste Foggia**, nota prot. n.2796 del 14.02.2016, comunicava che il Foglio 156 dell'agro del Comune di Foggia non è assoggettato al vincolo di che trattasi, pertanto la pratica sarà archiviata. Restano fermi gli eventuali adempimenti in applicazione al Regolamento Regionale n. 10/2009, valido su tutto il territorio, in merito al taglio di piante di interesse forestale , anche radicate singolarmente o a gruppi isolati. Resta inoltre il vincolo di edificabilità: per le aree che furono sottoposte a occupazione temporanea al fine di rimboschimenti per ridurre il rischio idrogeologico (sancito dall'art 54 del R.D. L. 3267/1923); per quelle assoggettate a finanziamenti pubblici per l'attività forestali e per quelle percorse da incendi boschivi;
- **Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. 3[^] Regione Aerea**, nota prot. n. 7714 del 17.02.2017, comunicava che:
 - “in esito all'istanza pervenuta, si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto;
 - si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 9.8.2000;
 - in particolare, al fine dell'aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. almeno 30 gg prima dell'inizio dei relativi lavori”.

Con successiva nota prot. n. 20188 del 9.05.2017, l'**Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. 3[^] Regione Aerea** comunicava quanto segue: “acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali , si esprime

il parere interforze favorevole del Ministero Difesa. Si precisa che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 9.8.2000.

Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società in conoscenza, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti e immediati contatti col 10° Reparto Infrastrutture in conoscenza”;

- **Regione Puglia-Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali**, nota prot. n. 2796 del 03.02.2017, comunicava che “dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è riscontrato che per la messa in opera dell'impianto e del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali e/o artificiali. Anche lo stesso impianto eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere. Per tale ultima considerazione, quest'Ufficio esprime parere favorevole all'approvazione del progetto”;
- **AQP**, nota prot. n. 60942 del 29.05.2017, esprimeva quanto segue: “(...) Questo ufficio ha potuto valutare che non esistono interferenze con vettori idrici primari per i quali ne gestisce l'esercizio e la tutela, ma ha nel contempo interessato la Macro Area Territoriale di AQP Avellino-Foggia per ulteriori approfondimenti circa la presenza o meno di adduttori secondari. Pertanto per quanto riguarda gli adduttori appena citati, il parere sarà espresso direttamente dalla M.A.T. AQP competente.”;
- **Arpa Dap Fg**, nota prot. n. 40706 del 29.06.2017, esprimeva una valutazione tecnica negativa all'insediamento produttivo in considerazione di quanto esposto nelle premesse e allo stato attuale degli atti;
- **Autorità di Bacino della Puglia**, nota prot. n. 1917 del 13.02.2017, riteneva quanto segue: “fatte salve le competenze delle Amministrazioni Comunali di cui alla L.R. 19/2013 e per quanto di propria competenza (ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I.) in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere sopra descritte, come da elaborati progettuali prodotti dalla Società Tecnomatica Srl, relative all'impianto eolico della potenza elettrica di 2,5 MW ubicato nel Comune di Foggia in località Passo Breccioso, con le seguenti prescrizioni:
 1. Nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 8 e 9 delle NTA (salvo per quest'ultimo, il diverso avviso dell'Amministrazione Comunale territorialmente competente) le linee elettriche siano totalmente interrato; inoltre le stese siano posate a profondità tali da non risentire degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno due centennale; infine al termine dei lavori sia ripristinato l'iniziale assetto plano-altimetrico dei luoghi;
 2. Non venga effettuato alcun intervento sulla viabilità esistente e ricadente in aree tutelate ai sensi dell'art. 8 delle NTA.

In relazione alle prescrizioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.200 N 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità e al Comune competente per territorio. Resto inoltre fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della LR 25/2012”;

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bat-Foggia**, nota prot. n. 461 del 26.01.2017, comunicava di non prendere parte alla Conferenza di Servizi per il 28.2.2017 avendo già reso e depositato il proprio parere di competenza in sede di Valutazione Impatto Ambientale, come da Determina Dirigenziale n 1901 del 28.10.2016 del Settore Ambientale della Provincia di Foggia;
- **Comando Marittimo Sud, prot. n. 1690 del 17.01.2017**: comunicava che “per quanto di competenza, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse. E' appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico-luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del colo a bassa quota in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili”;

- **Terna Spa**, nota prot. n. 1200 del 13.02.2017, comunicava che “in base alla normativa vigente, le richieste di connessione formulate dal soggetto richiedente, sono presentate:
 - a Terna per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA;
 - all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale per gli impianti di potenza di connessione inferiore a 10 MVA.Per quanto sopra, con riferimento agli impianti in oggetto potrete rivolgervi per competenza alla Società E-distribuzione.
Infine vi ricordiamo che la localizzazione degli impianti di generazione non dovrà interferire con le esistenti infrastrutture della RTN”;
- **Regione Puglia- Servizio Attività estrattive**, nota prot. n. 2264 del 23.02.2017, comunicava “che esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto di cui si tratta e della relativa linea di allaccio”;
- **Città di Foggia –Settore Ambiente**, nota prot. n. 19498 del 27.02.2017, rappresentava quanto segue : “(...) con nota trasmessa a mezzo pec del 27.02.2017 acquisita al prot. n. 19244, la Società ha trasmesso una proposta di offerta compensativa riguardante, in sintesi, un sistema Smart City per l’emissione, il controllo e la validazione dei biglietti relativi al sistema di trasporto pubblico urbano. Detta offerta è al vaglio dell’Amministrazione che potrà formulare un parere definitivo a seguito di una dettagliata definizione tecnico-economica da parte della Società Tecnomatica Srl. In merito alla stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, preso atto dei relativi elaborati allegati al progetto, si ritiene congruo che ai fini della cauzione o fidejussione a garanzia dell’effettiva esecuzione degli interventi previsti siano applicati i mini stabiliti dalla DGR 3029/2010 per ogni KW di potenza elettrica rilasciata. Si esprime parere favorevole condizionato da quanto sopra esposto”;
- **Snam Rete Gas**, nota prot. n. 436/236/min del 17.08.2017, comunicava che “le opere e le aree descritte in oggetto non interferiscono con metanodotti/impianti di nostra proprietà. Resta inteso che qualora in fase di realizzazione siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti”;
- **Mise-Divisione III-Ispettorato Puglia, Basilicata e Molise-III Settore**, nota prot. n. 122503 del 12.07.2017, esprimeva nulla osta alla costruzione, secondo il progetto presentato, di una linea elettrica MT aerea/interrata per il collegamento alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n.1 aerogeneratore da 2,5 MW sito nel Comune di Foggia località Passo Breccioso, Fg 156 plla 219 subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni:
 - tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata.
- **Regione Puglia - Ufficio per le espropriazioni**, nota prot. n. 16876 del 7.09.2017, esprimeva parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera;
- **Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche**, nota prot.n. 4563 del 01.06.2017, comunicava che “(...) le opere interessano il fg catastale n 1594 del Comune di Foggia che ricade in un’area interessata dal vincolo della Tutela Quantitativa come indicato nel Piano regionale di Tutela della Acque (PTA), approvato con DCR n. 230 del 20.10.2009. In tali aree sono state previste misure tese ad alleviare lo stress sulla falda, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.11 dell’Allegato 14 del PTA, alle quali si fa espresso rinvio, nel caso di prelievo di acqua da falda. Ciò premesso per quel che riguarda le competenze in capo alla Sezione scrivente, nulla osta alla realizzazione dell’intervento in esame”;
- **Comando Militare Esercito Puglia**, nota prot. n. 6796 del 10.04.2017, esprimeva parere favorevole;
- **Enac**, nota prot. n. 39139 del 13.04.2018, rilasciava il nulla osta alla realizzazione dell’impianto eolico invitando la Società ad inviare ad ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, quanto segue:
 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell’aerogeneratore;

2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), segnaletica ICAO diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna;
4. che, durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica provvisoria;
5. che, al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, comunicati ad Enav, il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Rilevato altresì che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 28 del 02.01.2018, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte la conclusione positiva del procedimento autorizzativo ai sensi della D.G.R. n.3029/2010 per la potenza di 2,5 MW (aerogeneratore T2) ed invitava la medesima Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante e dei progettisti in ordine al progetto approvato;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 379 del 25.01.2018 e successiva nota integrativa acquisita al prot. n. 617 del 8.02.2018, provvedeva al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta nella nota di chiusura positiva prot. n. 4440 del 22.11.2017;
- in data 25.01.2018 veniva sottoscritto dalla Tecnomatica Srl l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Foggia ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 31.01.2018 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 020138.

Considerato che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;
- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **2,5 (n. 1 aerogeneratore T2)** sito nel Comune di **Foggia** in località "Passo Breccioso":

Aerogeneratore n.	UTM-WGS84	
	X	Y
T2	556475.687	4588454.579

- relative opere elettriche di connessione con realizzazione di una nuova cabina di consegna in antenna con O.d.M. lungo linea MT esistente "GREEN", costituite da:

1. costruzione di linea di mt. 40 in cavo sotterraneo Al 185mm² su terreno naturale;
2. costruzione di linea di mt. 350 in cavo aereo Al 150mm² su terreno naturale;
3. costruzione di linea di mt. 110 in cavo sotterraneo Al 185mm² su terreno naturale e su strada pubblica asfaltata;
4. Allestimento di una cabina di consegna MT in derivazione;
5. Fornitura e posa in opera sulla rete esistente di dispositivo ICS – DY800 in cabina di consegna.

La Società Tecnomatica S.r.l, con sede legale in Foggia, via Lorenzo Cariglia 35 - Cod. Fisc./P.IVA n. 03966320719, con nota acquisita al prot. n. 379 del 25.01.2018 e successiva nota integrativa acquisita al prot. n. 617 del 08.02.2017, ha trasmesso:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

La Società Tecnomatica S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione e darne comunicazione tramite pec alla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Tecnomatica S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 25.01.2018 dalla Società Tecnomatica S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società Tecnomatica S.r.l, con sede legale in Foggia - Cod. Fisc./P.IVA n. 03966320719- di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **2,5 MW (aerogeneratore T2)** sito nel Comune di **Foggia** in località "Passo Breccioso":

Aerogeneratore n.	UTM-WGS84	
	X	Y
T2	556475.687	4588454.579

- relative opere elettriche di connessione con realizzazione di una nuova cabina di consegna in antenna con O.d.M. lungo linea MT esistente "GREEN", costituite da:
 1. costruzione di linea di mt. 40 in cavo sotterraneo Al 185mm² su terreno naturale;
 2. costruzione di linea di mt. 350 in cavo aereo Al 150mm² su terreno naturale;
 3. costruzione di linea di mt. 110 in cavo sotterraneo Al 185mm² su terreno naturale e su strada pubblica asfaltata;
 4. allestimento di una cabina di consegna MT in derivazione;
 5. fornitura e posa in opera sulla rete esistente di dispositivo ICS – DY800 in cabina di consegna.

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Tecnomatica S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza."*

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4;

D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con

l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta**